

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche" (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2020-2034, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che "al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca";

VISTO il decreto ministeriale n. 646 del 31 maggio 2021, con il quale è stato definito il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", per complessivi 2,35 miliardi di euro nel periodo 2021-2035, facendo rinvio a successivi decreti per la definizione dei criteri specifici di riparto e di utilizzo delle risorse tra le Istituzioni interessate;



CONSIDERATO che alle Università statali sono stati destinati dal decreto ministeriale n. 646/2021 complessivamente 1.130 milioni di euro (cap. 7266, pg. 4) e che le predette risorse sono state integrate con la quota residua del fondo investimenti 2020-2034 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per un importo pari a € 282.173.760 (cap. 7266, pg. 3);

VISTO il D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274 (registrato dalla Corte dei conti il 4 gennaio 2022, n. 23) e in particolare:

- l'art. 1, co. 1, con il quale "le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche pari complessivamente a € 1.412.173.760 (€ 1.130.000.000 sul capitolo 7266, pg. 4 ed € 282.173.760 sul capitolo 7266, pg. 3) sono destinate, nei limiti annuali previsti, indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a: [...] b) € 280.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente ma entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4) [...];
- l'art. 1, co. 2, il quale prevede che "Qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti";
- l'art. 2, co. 2, il quale prevede che "I programmi di cui all'art. 1 dovranno essere presentati con modalità telematiche nel termine di [...] 120 giorni per i programmi di cui alle lett. [...] b) [...] a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite dalla competente Direzione generale entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti";
- l'art. 3, co. 1, il quale prevede che "*i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti*", sulla base dei criteri indicati al successivo co. 2;
- l'art. 3, co. 3, il quale prevede che il "contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, [...] con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria";
- l'art. 3, comma 4, il quale prevede che "le [...] graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo";

VISTA la nota prot. n. 3230 del 7 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei, prevista per i programmi b) entro il 12 luglio 2022;

VISTO il D.S.G. del 6 settembre 2022 n. 1382 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dagli Atenei;



VISTI i DDMM n. 1432 del 23 dicembre 2022, n. 144 del 16 marzo 2023 e n. 235 del 5 aprile 2023, con i quali sono state approvate le graduatorie dei programmi di cui, rispettivamente, all'art. 1, co. 1, lett. a), c) e d) del decreto n. 1274/2021 e individuate le risorse necessarie al finanziamento di tali programmi;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), allegata al verbale n. 5 del 26 aprile 2023;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, co. 4 del D.M. 1274/2021 di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione a finanziamento delle Istituzioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

CONSIDERATO, che a seguito dell'approvazione delle sopraindicate graduatorie si sono resi disponibili complessivamente 152.647.747 euro sul cap. 7266, pg. 4, da riattribuire proporzionalmente per il cofinanziamento dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) ed e), ai sensi dell'art. 1, co. 2, del decreto n. 1274/2021;

CONSIDERATO che, a seguito della sopraindicata riattribuzione, l'entità delle risorse richieste per gli interventi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del D.M. 1274/2021 è sufficiente per ammettere a finanziamento tutti i programmi di cui alla sopraindicata graduatoria;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274, presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 2 del medesimo D.M., è approvata la seguente graduatoria:

			Contributo
		Valutazione	massimo
posizione	Ateneo	complessiva	attribuibile
1	Università degli Studi di SASSARI	60,35	900.000
2	Università degli Studi di BERGAMO	56,42	10.838.137
3	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	54,03	6.345.515
4	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	53,33	14.106.937
5	Politecnico di MILANO	45,18	45.271.440
6	Università di PISA	44,72	19.972.465
7	Università degli Studi di PALERMO	41,91	6.778.625
8	Università degli Studi di MACERATA	41,41	5.457.766
9	SISSA TRIESTE	41,31	1.198.597
10	Università degli Studi di UDINE	39,05	2.615.020



posizione	Ateneo	Valutazione complessiva	Contributo massimo attribuibile
11	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	38,93	5.773.468
12	Università degli Studi di PAVIA	38,37	9.039.079
13	Università degli Studi di FIRENZE	38,21	16.707.181
14	Università degli Studi di FERRARA	38,00	4.735.000
15	Università Politecnica delle MARCHE	37,80	8.947.800
16	Università degli Studi ROMA TRE	37,67	5.947.966
17	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	37,58	13.951.396
18	Università "Ca' Foscari" VENEZIA	37,00	3.611.061
19	Scuola Sup. Sant'Anna - PISA	36,19	1.060.000
20	Università degli Studi di TORINO	34,70	34.058.457
21	Università degli Studi di Napoli Federico II	34,11	17.822.730
22	Università degli Studi dell'INSUBRIA	33,52	2.220.000
23	Università degli Studi della TUSCIA	33,19	3.452.037
24	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	32,29	9.451.900
25	Università degli Studi di CATANIA	30,28	14.456.858
26	Università del SALENTO	30,27	1.440.000
27	Università degli Studi di TERAMO	29,24	750.000
28	Università degli Studi di SIENA	28,79	2.064.000
29	Università degli Studi di PADOVA	27,50	5.936.733
30	Università degli Studi di PERUGIA	26,75	3.586.232
31	Università degli Studi dell'AQUILA	26,44	1.552.500
32	Università degli Studi di CAGLIARI	26,38	5.869.477
33	Università degli Studi di BOLOGNA	25,97	33.102.160
34	Università per Stranieri di PERUGIA	25,41	1.654.536
35	Università degli Studi di TRIESTE	24,78	6.098.981
36	Università della CALABRIA	24,51	1.866.952
37	Università degli Studi di MESSINA	21,65	1.888.624
TOTALE			330.529.630

- 2. Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, 2 e 3 del D.M. 1274/2021, le Istituzioni universitarie di cui al co. 1 sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati al medesimo comma (cap. 7266, pg. 4).
- 3. Le Istituzioni universitarie ammesse a finanziamento sono tenute alla realizzazione del programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo all'avvio dei lavori ivi previsti entro il 30 giugno 2024.
- 4. Ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 1274/2021. In particolare, in caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, co. 4, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2. del D.M. 1274/2021.



Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO Sen. Anna Maria Bernini